

# **COMUNE DI SERIATE**

### PROVINCIA DI BERGAMO

# REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

(art. 18, comma 2, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 28 novembre 2011. In vigore dal 27 gennaio 2012.

# **INDICE**

- Articolo 2 Funzioni del consiglio tributario
- Articolo 3 Composizione e durata del consiglio tributario
- Articolo 4 Attività del consiglio tributario
- Articolo 5 Obblighi dei consiglieri
- Articolo 6 Locali e mezzi del consiglio tributario
- Articolo 7 Entrata in vigore

#### Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Oggetto del presente regolamento<sup>1</sup>, è l'istituzione e il funzionamento del consiglio tributario<sup>2</sup>.

### Articolo 2 – Funzioni del consiglio tributario

- 1. Il consiglio tributario svolge funzioni di natura consultiva, propositiva e di indirizzo in tema di contrasto all'evasione fiscale e contributiva<sup>3</sup> ed in particolare:
  - a) supporta la Giunta comunale nelle scelte inerenti l'attività di collaborazione con l'agenzia delle entrate relativamente all'accertamento dell'evasione fiscale e contributiva;
  - b) analizza le liste di contribuenti fornite dall'agenzia delle entrate e programma le attività di controllo e verifica finalizzate all'emersione dell'evasione tributaria e previdenziale secondo le direttive impartite dalla Giunta;
  - c) esamina le segnalazioni pervenute al comune, relative agli avvisi di accertamento, che gli uffici dell'agenzia delle entrate intendono inoltrare a contribuenti residenti nel territorio comunale. Entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione il consiglio tributario comunica, tramite gli appositi uffici del comune, all'agenzia delle entrate ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo.
  - d) relaziona alla giunta comunale circa le attività svolte ed i risultati conseguiti;
  - e) propone alla giunta comunale eventuali misure per implementare l'efficienza delle attività effettuate.

#### Articolo 3 – Composizione e durata del consiglio tributario

- 1. Il consiglio tributario è composto da:
  - a) il dirigente dei servizi finanziari, che assume la carica di presidente;
  - b) il responsabile del servizio tributi, che assume la carica di vicepresidente;
  - c) il dirigente della polizia locale;
  - d) il responsabile del servizio anagrafe;
  - e) il dirigente dei servizi sociali scuola e sport;
  - f) il responsabile del servizio edilizia/urbanistica;
- 2. Il consiglio tributario resta in carica fino alla sua formale abrogazione con apposita delibera consigliare.

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Art. 7 - Regolamenti.

<sup>1.</sup> Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Articolo 18, comma 2, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dall'articolo 18 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

#### Articolo 4 – Attività del consiglio tributario

- 1. Il consiglio tributario è rappresentato dal suo presidente.
- 2. L'attività del consiglio tributario è improntata al criterio della collegialità e si esplica attraverso deliberazioni approvate a maggioranza dei componenti. La sottoscrizione di relazioni, pareri ed ogni altro atto da parte del presidente attesta la provenienza dell'atto medesimo dall'organo nella sua collegialità.
- 3. La convocazione del consiglio tributario è disposta dal presidente o in sua assenza dal vicepresidente, anche su richiesta di uno dei suoi membri.
- 4. Il consiglio tributario si riunisce periodicamente, almeno una volta ogni due mesi.
- 5. Le sedute del consiglio tributario sono riservate. Esse sono valide con la partecipazione di almeno tre componenti.
- 6. Il consiglio tributario relaziona circa le attività svolte con cadenza semestrale all'assessore preposto ai tributi, che trasmette il documento alla Giunta comunale, al Presidente del consiglio comunale e ai capigruppo consiliari;
- 7. Alle sedute del consiglio tributario possono essere invitati, in relazione agli argomenti all'ordine del giorno, altri soggetti appartenenti all'amministrazione comunale, esperti esterni e rappresentati di enti o associazioni di categoria, ma senza diritto di voto.

#### Articolo 5 – Obblighi dei consiglieri

- 1. I membri del consiglio tributario sono tenuti al segreto d'ufficio con riferimento a qualsiasi atto o notizia riguardante le posizioni e le segnalazioni relative ai contribuenti.
- 2. I componenti hanno l'obbligo di segnalare al consiglio tributario eventuali possibili cause di incompatibilità inerenti specifiche pratiche che direttamente o indirettamente li riguardano o che riguardano:
  - il coniuge, il convivente, i parenti fino al 4° grado e gli affini entro il 3° grado,
  - coloro che hanno rapporti di credito o debito,
  - coloro che hanno rapporti lavoro,
- o per qualsiasi altra motivazione che possa influire sull'oggettività delle proprie decisioni. Il consiglio tributario deciderà a maggioranza dei presenti circa l'opportunità di escludere il componente dalla riunione in cui verrà trattata tale pratica.

#### Articolo 6 – Locali e mezzi del consiglio tributario

- 1. Il consiglio tributario ha sede presso l'ufficio del suo presidente; le funzioni di segreteria sono svolte dall'ufficio tributi.
- 2. Gli adempimenti sono svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali in dotazione all'ente<sup>4</sup>.

#### Articolo 7 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a norma dell'articolo 33 dello statuto comunale.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Articolo 18, comma 2 bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.